

Misura A.1.6

“Aumento della competitività degli allevamenti attraverso azioni di miglioramento genetico delle specie e razze di interesse zootecnico”

Azione b

“Incentivazione all’acquisto e all’impiego di animali iscritti nei libri genealogici e nei registri anagrafici”

Bando di attuazione**1. Descrizione della misura**

Con la misura A.1.6 la Regione Toscana sostiene le attività volte a conseguire e diffondere il miglioramento genetico del patrimonio zootecnico regionale, sia con l’obiettivo di migliorare la competitività degli allevamenti, sia di valorizzare gli usi sostenibili del territorio rurale e conservare la biodiversità. Con l’azione specifica (azione “b”) l’Amministrazione incentiva il miglioramento qualitativo degli allevamenti attraverso il ricambio dei riproduttori selezionati e l’incremento del loro numero, rispondendo così ai due obiettivi generali del Piano Regionale Agricolo-Forestale ed ai relativi obiettivi specifici:

Obiettivo generale 1: miglioramento della competitività del sistema agricolo, forestale, agroalimentare e del settore ittico mediante l’ammodernamento, l’innovazione e le politiche per le filiere e le infrastrutture.
1.3 Migliorare e ammodernare le strutture e le infrastrutture aziendali e interaziendali.
1.4 Difendere le colture e gli allevamenti dalle avversità.
Obiettivo generale 2: Valorizzazione degli usi sostenibili del territorio rurale e conservazione della biodiversità agraria e forestale.
2.3 Migliorare, gestire e conservare il patrimonio genetico e la biodiversità vegetale e animale
2.4 Valorizzare e tutelare i prodotti e le attività produttive toscane

Con la presente azione vengono concessi contributi in conto capitale a fronte della spesa sostenuta per l’acquisto di animali riproduttori maschi e femmine delle specie e razze di interesse zootecnico. Sono ammessi a contributo i riproduttori maschi e femmine delle specie bovina, bufalina, ovina, caprina e, per quanto riguarda le razze equina, asinina, suina solo se appartenenti a razze autoctone.

L’azione è attuata nell’ambito del Reg. CE n. 1408/13 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo alla applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea agli aiuti “*de minimis*” nel settore agricolo e pertanto agli importi erogabili con la presente azione si applicano i massimali previsti dallo stesso.

2. Beneficiari

Possono presentare domanda di contributo i seguenti soggetti:

- gli allevatori, in forma singola o associata.

3. Limitazioni e condizioni specifiche di accesso

Sono ammessi a contributo esclusivamente gli animali riproduttori iscritti ai Libri Genealogici (LL.GG) o ai Registri Anagrafici (RR.AA) di razza, secondo la normativa vigente, delle seguenti specie, solo per le razze riportate al paragrafo 4.1 "Spese massime ammesse per specie e razze animali" :

- Bovina;
- Bufalina;
- Ovina;
- Caprina;
- Equina (delle razze iscritte nel repertorio regionale delle risorse genetiche animali autoctone);
- Asinina (delle razze iscritte nel repertorio regionale delle risorse genetiche animali autoctone);
- Suina (delle razze iscritte nel repertorio regionale delle risorse genetiche animali autoctone).

Gli animali oggetto di acquisto devono ottemperare, sia per quanto riguarda gli allevamenti di provenienza che i singoli capi, alle norme sanitarie comunitarie, nazionali e regionali in vigore al momento dell'acquisto e della movimentazione del capo verso l'allevamento ed essere in possesso delle certificazioni sanitarie di cui al successivo paragrafo 3.1. "Requisiti sanitari".

Sono ammessi a contributo **esclusivamente i capi riproduttori della stessa razza allevata dal richiedente**, ad eccezione della costituzione di un nuovo nucleo di selezione in allevamenti preesistenti, là dove per nucleo di selezione si intende una consistenza di almeno tre U.B.A; nel caso dei maschi della specie equina, l'allevamento di destinazione può essere di soggetti di razza diversa da quella del riproduttore acquistato, purché l'utilizzo dello stallone di razza diversa da quella delle fattrici sia previsto dal regolamento del libro genealogico o registro anagrafico della razza della fattrice medesima.

Sono ammessi a contributo esclusivamente capi che rimarranno nell'allevamento per almeno 36 mesi dalla data di acquisto, pena la revoca del contributo medesimo, salvo cause di forza maggiore.

La regione provvede annualmente a controlli a campione delegando tale attività all'ente territorialmente competente.

Per poter essere ammessi al sostegno i richiedenti devono soddisfare le seguenti condizioni:

- a. non aver subito, negli ultimi 5 anni, sentenza di condanna passata in giudicato o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità Europea che incidono sulla moralità professionale, o per delitti finanziari. Nel caso di domanda di aiuto presentata da una società, questo requisito deve essere posseduto e dichiarato da tutti coloro che hanno la legale rappresentanza della società;
- b. non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo e in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione vigente;
- c. non aver richiesto e di non richiedere successivamente altre agevolazioni pubbliche (secondo altre normative regionali, nazionali o comunitarie o comunque di natura pubblica) per gli acquisti degli stessi capi oggetto della domanda;
- d. consentire, ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 196/2003, il trattamento e la tutela dei dati personali.

Il possesso dei requisiti sopra specificati deve essere attestato mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Il richiedente deve essere consapevole delle responsabilità penali a cui può andare incontro, ai sensi dell'art. 76 del suddetto DPR qualora rilasci dichiarazioni mendaci, formi atti falsi o ne faccia uso.

La presente azione è applicata nell'ambito del regime "*de minimis*" così come istituito con Regolamento (CE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo alla applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "*de minimis*" nel settore agricolo. La richiesta di contributo deve pertanto essere obbligatoriamente accompagnata dalle dichiarazioni del richiedente in merito all'eventuale percepimento di altri aiuti "*de minimis*" nel corso dell'esercizio finanziario in cui alla impresa è riconosciuto il diritto di percepire il presente aiuto e dei due esercizi fiscali precedenti; la verifica è effettuata dal Settore Regionale Responsabile del procedimento sulla base delle dichiarazioni rilasciate dal richiedente.

Ai sensi del regolamento 1408/13 nessun contributo può essere erogato alle imprese richiedenti che abbiano già percepito, nel periodo di cui al comma precedente, l'importo massimo dell'aiuto concedibile in regime "*de minimis*" (pari a 15.000,00 euro) indipendentemente dalla forma degli aiuti o dall'obiettivo da essi perseguito; l'importo massimo del contributo concesso non può in ogni caso determinare il superamento del massimale complessivo di 15.000,00 euro, pena la revoca del contributo stesso per l'intero importo e l'eventuale recupero delle risorse liquidate; in caso di superamento della soglia l'importo massimo del contributo concedibile è pertanto ridotto della parte eccedente i 15.000,00 euro.

Con Decreto del Settore Responsabile del procedimento l'importo indicato, pari a 15.000,00 euro per triennio, può essere modificato in relazione ad eventuali variazioni della normativa comunitaria specifica in materia di aiuti "*de minimis*" nel settore agricolo.

3.1 Requisiti sanitari.

Sono ammessi a contributo esclusivamente gli animali in possesso dei requisiti sanitari sotto riportati, attestati da certificazione dei Servizi Veterinari della ASL:

3.1.1. Bovini e bufalini

Il riproduttore maschio o femmina della specie bovina, per essere oggetto di agevolazioni regionali, deve:

- a) provenire da allevamenti ufficialmente indenni da:
 - Tubercolosi;
 - Leucosi bovina enzootica;
 - Brucellosi.

- b) essere stato sottoposto, nei trenta giorni precedenti alla introduzione in allevamento, con esito negativo, ad accertamento diagnostico per:
 - tricomoniasi; (limitatamente ai capi di sesso maschile)
 - tubercolosi;
 - brucellosi;
 - leucosi bovina enzootica;
 - rinotracheite bovina previa esecuzione di test ELISA; (solo per la specie bovina);
 - Paratubercolosi: solo negli animali con età superiore a 24 mesi.

Sono esclusi da tale obbligo gli animali vaccinati con sieri "MARKER" in cui si possa dimostrare una positività da vaccino.

C) Per i bovini oggetto di scambi intracomunitari è richiesta esclusivamente la certificazione prevista dall'art 3, comma 1, punto g, del Decreto Legislativo n. 196 del 22 maggio 1999 "Attuazione della Direttiva 97/12/CE, che modifica e aggiorna la Direttiva 64/432/CEE relativa ai problemi di Polizia Sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali della specie bovina e suina.

Per quanto concerne la Rinotracheite Infettiva Bovina (IBR) e la paratubercolosi (per quest'ultima solo negli animali con età superiore ai 24 mesi) è comunque richiesto, con esito negativo, l'accertamento diagnostico nei trenta giorni precedenti alla introduzione in allevamento.

D) Per i bovini e bufalini provenienti da territori (Province/Regioni) "Ufficialmente indenni da Tubercolosi, Brucellosi e Leucosi" e destinati a territori con uguale qualifica sanatoria o con qualifica sanitaria inferiore, è prevista esclusivamente la dichiarazione riportata sul Mod. 4 Rosa.

Per quanto concerne la Rinotracheite Infettiva Bovina (IBR) e la paratubercolosi (per quest'ultima solo negli animali con età superiore ai 24 mesi) è comunque richiesto, con esito negativo, l'accertamento diagnostico nei trenta giorni precedenti alla introduzione in allevamento.

Qualora provenga da provincia/Regione con qualifica sanitaria inferiore a quella di destinazione, deve essere sottoposto, nei trenta giorni precedenti alla introduzione in allevamento, con esito negativo, ad accertamento diagnostico per Tubercolosi, Brucellosi e Leucosi, con esito negativo.

Per quanto concerne la Rinotracheite Infettiva Bovina (IBR) e la Paratubercolosi (per quest'ultima solo negli animali con età superiore ai 24 mesi) è comunque richiesto, con esito negativo, l'accertamento diagnostico nei trenta giorni precedenti alla introduzione in allevamento.

3.1.2. Ovini e Caprini

Il riproduttore maschio o femmina delle specie ovina e caprina, per essere oggetto di agevolazioni regionali deve:

- a) provenire da allevamenti ufficialmente indenni da:
 - brucellosi;
- b) essere stato sottoposto, nei trenta giorni precedenti alla introduzione in allevamento, con esito negativo, ad accertamento diagnostico per:
 - agalassia contagiosa;
 - artrite- encefalite virale della capra (solo per i caprini);
 - visna- maedi;
 - brucellosi;
- c) per gli ovini e caprini oggetto di scambi intracomunitari è richiesta esclusivamente la certificazione prevista dal Regolamento per l'attuazione della Direttiva 91/68/CEE, relativa alle condizioni di Polizia Sanitaria da applicare agli scambi intracomunitari di ovini e caprini.

3.1.3. Equini ed Asinini

Il riproduttore maschio o femmina della specie equina ed asinina, per essere oggetto di agevolazioni regionali deve:

- a) essere stato sottoposto, nei trenta giorni precedenti alla introduzione in allevamento, con esito negativo, salvo quanto diversamente stabilito da provvedimenti del Ministero della Sanità in ordine a specifici piani di profilassi e/o eradicazione, ad accertamento diagnostico per:
 - anemia infettiva;
 - arterite virale;
 - morbo coitale maligno;
 - morva;
 - metrite equina contagiosa.
- b) inoltre deve essere certificato dal Servizio Veterinario che l'equide non manifesta sintomatologia clinica riferibile a:
 - encefalite virale;
 - rinopolmonite infettiva.

3.1.4. Suini

Il riproduttore maschio o femmina delle specie suina, per essere oggetto di agevolazioni regionali deve:

- a) provenire da allevamenti ufficialmente indenni da:
 - peste suina classica (PSC);
 - peste suina africana (PSA).
- b) essere stato sottoposto a controllo sierologico per malattia vescicolare del suino (MVS) secondo il piano di sorveglianza;
- c) essere stato sottoposto, nei trenta giorni precedenti o non oltre trenta giorni dopo l'introduzione in allevamento, con esito negativo, ad accertamento diagnostico per:
 - brucellosi;
 - malattia di Aujeszky;
 - MVS;
 - PSC e PSA.

4. Forma del sostegno e spese ammissibili

Per l'acquisto dei riproduttori selezionati può essere concesso un contributo fino a un massimo del 40% della spesa effettivamente sostenuta e ritenuta ammissibile per i riproduttori maschi e fino ad un massimo del 25% della spesa effettivamente sostenuta e ritenuta ammissibile per i riproduttori femmine; tale percentuale è ridotta in misura proporzionale alle risorse disponibili, alle richieste presentate ed in ordine alle priorità di finanziamento stabilite dalla scheda di misura approvata con delibera di attuazione del P.R.A.F.

Sono ammesse esclusivamente le spese già sostenute (così come dimostrato dalla documentazione fiscale) per l'acquisto dell'animale riproduttore; in ogni caso la spesa massima ammissibile per ogni capo non può superare gli importi previsti al successivo paragrafo 4.1.

Sono ammessi al finanziamento esclusivamente gli animali acquistati entro il 31 dicembre e la cui domanda di aiuto sia stata presentata al CAA entro e non oltre il 5 febbraio dell'anno successivo a quello in cui è stato effettuato l'acquisto.

Il contributo massimo erogabile non può superare gli importi previsti dal Reg Ce n. 1408/13 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo alla applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato istitutivo della CE agli aiuti "de minimis" nel settore delle produzioni dei prodotti agricoli, così come specificato al precedente paragrafo 3.

4.1. spese massime ammesse per specie e razze animali

Per ogni capo acquistato la spesa massima ammessa dalla presente misura è riportata nella seguente tabella, in funzione della specie, della razza, del sesso, dell'età, dell'eventuale stato di gravidanza accertata e certificata, dell'eventuale possesso di un certificato di un centro genetico attestante il superamento positivo delle prove genetiche.

Specie bovina

Razza	Sesso	provenienza a Centro genetico	Età minima (in giorni)	Età massima (in giorni)	Gravida (solo per soggetti femmina)	Importo massimo ammissibile
Chianina	maschio		360	1080		4.000,00
Chianina	maschio	Si	360	1080		6.000,00
Chianina	femmina		360	1080		3.000,00
Chianina	femmina		360	1080	Si	3.500,00
Maremmiana, Pezzata Rossa, Frisona italiana, Bruna, Piemontese, Romagnola, Marchigiana, Limousine, Charolaise, Garfagnina, Mucca Pisana, Calvana, Pontremolese	maschio		360	1080		3.500,00
Maremmiana, Pezzata Rossa, Frisona italiana, Bruna, Piemontese, Romagnola, Marchigiana, Limousine, Charolaise, Garfagnina, Mucca Pisana, Calvana, Pontremolese	maschio	Si	360	1080		5.000,00
Maremmiana, Pezzata Rossa, Frisona italiana, Bruna, Piemontese, Romagnola, Marchigiana, Limousine, Charolaise, Garfagnina, Mucca Pisana, Calvana, Pontremolese	femmina		360	1080		2.500,00
Maremmiana, Pezzata Rossa, Frisona italiana, Bruna, Piemontese, Romagnola, Marchigiana, Limousine, Charolaise, Garfagnina, Mucca Pisana, Calvana, Pontremolese	femmina		360	1080	Si	3.500,00
Altre razze	maschio		360	1080		3500,00
Altre razze	maschio	Si	360	1080		5000,00
Altre razze	femmina		360	1080		2.500,00
Altre razze	femmina		360	1080	Si	3.500,00

Specie bufalina

Razza	Sesso	provenienza Centro genetico	Età minima (in giorni)	Età massima (in giorni)	Gravida (solo per soggetti femmina)	Importo massimo ammissibile
-	maschio		360	1080		2.600,00
-	femmina		180	360		2.200,00
-	femmina		360	1080	Si	2.500,00

Specie ovina

Razza	Sesso	provenienza Centro genetico	Età minima (in giorni)	Età massima (in giorni)	Gravida (solo per soggetti femmina)	Importo massimo ammissibile
Sarda, Massese, Comisana, Appenninica, Pomarancina, Zerasca, Garfagnina Bianca	maschio		240	360		1.200,00
Sarda, Massese, Comisana, Appenninica, Pomarancina, Zerasca, Garfagnina Bianca	maschio		361	720		1.400,00
Sarda, Massese, Comisana, Appenninica, Pomarancina, Zerasca, Garfagnina Bianca	femmina		240	360		250,00
Sarda, Massese, Comisana, Appenninica, Pomarancina, Zerasca, Garfagnina Bianca	femmina		361	720		350,00
Altre razze	maschio		240	720		600,00
Altre razze	femmina		240	720		300,00

Specie caprina

Razza	Sesso	provenienza Centro genetico	Età minima (in giorni)	Età massima (in giorni)	Gravida (solo per soggetti femmina)	Importo massimo ammissibile
Garganica, Girgentana, Maltese, Camosciata, Saanen, Sarda	maschio		240	720		500,00
Garganica, Girgentana, Maltese, Camosciata, Saanen, Sarda	femmina		240	720		300,00
Altre razze	maschio		240	720		300,00
Altre razze	femmina		240	720		200,00

Specie equina

Razza	Sesso	provenienza Centro genetico	Età minima (in giorni)	Età massima (in giorni)	Gravida (solo per soggetti femmina)	Importo massimo ammissibile
Maremmana	maschio		1440	2555		7.500,00
Maremmana	femmina		900	2190		4.800,00
Monterufolino	maschio		900	3650		4.000,00
Monterufolino	femmina		900	2190		2.500,00
Appenninico	maschio		1440	2555		7.500,00
Appenninico	femmina		900	2190		4.800,00

Specie Asinina

Razza	Sesso	provenienza Centro genetico	Età minima (in giorni)	Età massima (in giorni)	Gravida (solo per soggetti femmina)	Importo massimo ammissibile
Amiata	maschio		900	3650		1.600,00
Amiata	femmina		900	3650		1.000,00

Specie suina

Razza	Sesso	provenienza Centro genetico	Età minima (in giorni)	Età massima (in giorni)	Gravida (solo per soggetti femmina)	Importo massimo ammissibile
Cinta senese	maschio		180	360		650,00
Cinta Senese	femmina		180	360		400,00

5. Priorità

Le domande, presentate con le modalità di cui al successivo paragrafo 6, sono finanziate secondo l'ordine di priorità stabilito nella scheda di misura A.1.6, azione b, approvata con Delibera di Giunta Regionale di attuazione del Piano Regionale Agricolo-Forestale e precisamente:

- a) Maschi e femmine di capi di qualunque razza e specie appartenenti alle razze autoctone allevate in Toscana ed iscritte ai RR.AA di riferimento.
- b) Soggetti maschi appartenenti alla specie ovina e caprina genotipizzati e portatori dei geni ARR/ARR di resistenza alla scrapie e soggetti femmine delle stesse specie genotipizzati e portatori dei geni ARR/ARX di resistenza alla scrapie.
- c) Maschi bovini di razze da carne.
- d) Maschi ovini e caprini genotipizzati con genotipo di resistenza diverso da quello di cui alla lettera b), portatori dei geni ARR/ARQ e ARR/AHQ.
- e) Maschi equini ed asinini.
- f) Maschi bovini di razze da latte.
- g) Femmine bovine di razze da carne.
- h) Femmine ovine e caprine non genotipizzate.
- i) Femmine bovine di razze da latte.
- l) Femmine equine ed asinine.

Le priorità sono assolute e determinano il finanziamento delle domande che ricadono in una specifica tipologia solo quando siano state soddisfatte tutte le domande ricadenti nella tipologia precedente. Qualora l'importo complessivo necessario al finanziamento di tutte le domande ricadenti in una stessa tipologia di priorità sia superiore alle risorse disponibili, gli importi delle singole domande sono proporzionalmente ridotti in relazione alle disponibilità finanziarie; se la riduzione percentuale è superiore al 90% dell'importo richiesto le domande afferenti alla priorità non sono finanziate salvo ulteriori disponibilità economiche della azione.

Eventuali ulteriori risorse messe a disposizione della azione sono utilizzate per finanziare prioritariamente la differenza spettante alle domande già finanziate cui è stata applicata una riduzione percentuale.

6. Modalità di presentazione della domanda di aiuto e di pagamento

L'allevatore (o altro beneficiario di cui al punto 2) è tenuto a presentare la domanda di aiuto e contestualmente di pagamento dei benefici eventualmente spettanti, solo successivamente all'acquisto del capo.

La domanda pertanto deve essere presentata entro e non oltre il 5 febbraio dell'anno successivo quello in cui il capo è stato comprato, fatturato e pagato.

Le domande sono presentate nell'ambito della Dichiarazione Unica Aziendale (DUA) tramite il sistema informatizzato dell'anagrafe regionale delle aziende agricole (accessibile tramite il sito internet di ARTEA), con le modalità stabilite dal decreto ARTEA n. 291 del 30 dicembre 2009 e

successive modifiche e integrazioni; per quanto concerne la partecipazione al procedimento amministrativo si fa riferimento a quanto disposto al paragrafo 12 del suddetto decreto.

Le domande relative al procedimento in oggetto non sono soggette a imposta di bollo.

Ai fini del ricevimento della domanda:

- in caso di sottoscrizione mediante le modalità telematiche di cui al decreto di ARTEA n. 291 del 30 dicembre 2009 e successive modifiche e integrazioni - firma elettronica qualificata, firma digitale, autenticazione al sistema informativo con Carta Nazionale dei Servizi (smart card) o Carta d'Identità Elettronica, o mediante rilascio di utenza e password (da parte di ARTEA o dei CAA) - la domanda è considerata contestualmente ricevuta;
- in caso di domanda sottoscritta mediante apposizione di firma autografa esclusivamente nell'apposito modulo proposto dal sistema informativo di ARTEA in fase di compilazione on-line della domanda, che sarà l'unica parte da stampare e consegnare, fa fede la data di ricezione, e non di spedizione, da parte degli uffici riceventi (CAA o ARTEA). Gli uffici riceventi appongono il timbro di ricezione sull'unica pagina stampata contenente la firma autografa ed eseguono la registrazione della data nel sistema informativo di ARTEA.

I titolari di azienda che utilizzano la modalità di sottoscrizione telematica sono registrati nell'Anagrafe regionale delle aziende agricole con la qualifica di "Azienda digitale" e sono tenuti all'utilizzo esclusivo di tali modalità di sottoscrizione. Tali aziende non potranno presentare domande sottoscritte con firma autografa.

La registrazione della data di ricezione deve essere effettuata da parte degli uffici riceventi (CAA o ARTEA) entro 3 giorni dalla scadenza del termine ultimo di presentazione. La protocollazione avviene in via automatica, successivamente alla registrazione della data di ricezione, nel sistema informativo di ARTEA.

Il beneficiario presenta, per ogni ordine di priorità di cui al paragrafo 5, una sola domanda di aiuto indipendentemente dal numero di capi acquistati; il beneficiario è tenuto a presentare domande separate per ogni ordine di priorità della azione.

Sono ammesse esclusivamente domande inerenti animali già acquistati per cui sia presente tutta la documentazione fiscale (fattura quietanzata) e sanitaria di accompagnamento (così come dettagliata al paragrafo 3.1). Sono ammessi esclusivamente pagamenti per i quali sia possibile tracciare la transazione fra l'acquirente ed il venditore tramite reportistica bancaria o postale.

In particolare, è fatto obbligo, da parte dei competenti CAA, di inserire la fattura di acquisto ed il certificato genealogico, all'interno del sistema informatico di A.R.T.E.A.

Alla domanda non sono allegati documenti e deve essere dichiarato ai sensi degli artt 46 e 47 del T.U del 28/12/2000 n. 445, in consapevolezza delle sanzioni penali previste dall'art. 76 dello stesso nel caso di dichiarazioni non veritiere, sotto la responsabilità del richiedente, a pena di irricevibilità, almeno quanto segue:

- Specie, razza, sesso e data di nascita dell'animale acquistato;
- Data di acquisto (intesa come data di fatturazione dell'animale);
- Importo pagato (IVA esclusa) per singolo capo;
- Eventuale acquisto avvenuto presso un centro genetico e possesso della relativa certificazione;

- Possesso di tutta la documentazione richiesta dal presente bando;
- Eventuale percepimento di aiuti *de minimis* nel triennio di riferimento e relative quote;
- Condizioni di accesso di cui al paragrafo 3;
- Ogni altra notizia ritenuta utile ai fini della istruttoria della domanda.

Tali dichiarazioni saranno esaminate in sede di istruttoria e/o di collaudo secondo quanto indicato al successivo paragrafo 7.

7. Procedura istruttoria

Il Settore Regionale Responsabile del Procedimento, di cui al paragrafo 8, attraverso il sistema informativo A.R.T.E.A. raccoglie le domande regolarmente presentate nel periodo compreso tra l'1 gennaio dell'anno in cui il capo è stato acquistato ed il 5 febbraio dell'anno successivo, le cui dichiarazioni risultano complete e le raggruppa per priorità. Il Settore Responsabile del procedimento, in base alle risorse disponibili e secondo quanto stabilito al precedente paragrafo 5 ("Priorità") provvede a redigere ed approvare la graduatoria delle domande finanziabili ed a trasmettere tale elenco agli Enti territorialmente competenti. Il Settore provvede altresì alla ripartizione delle risorse fra gli Enti in relazione alle domande finanziabili ed a trasmettere ai beneficiari non finanziabili opportuna comunicazione attestante la conclusione del procedimento amministrativo.

Entro il 5 aprile il Settore responsabile del procedimento provvede inoltre all'accertamento dei requisiti di accesso di cui al paragrafo 3, lettere a, b e c; il Settore provvede inoltre all'accertamento delle dichiarazioni inerenti il Regime "*de minimis*" secondo le modalità amministrative vigenti. In caso di non conformità il Settore provvede a trasmettere opportuna comunicazione all'Ente competente.

A partire dal 5 aprile ed entro il 5 maggio, l'Ente territorialmente competente provvede al sopralluogo presso tutte le aziende beneficiarie del contributo (la cui domanda è risultata ammissibile al finanziamento) ricadenti nel proprio ambito territoriale, al fine di verificare l'effettiva presenza dell'animale in azienda e tutta la relativa documentazione (fatture quietanzate, certificazioni sanitarie, certificazioni di iscrizione ai libri genealogici e ai registri anagrafici, ecc.) e di controllare la rispondenza delle dichiarazioni effettuate nella domanda (in particolare in merito a specie, sesso, età, razza, iscrizione al Libro Genealogico o al Registro Anagrafico, possesso della certificazione sanitaria e di provenienza da un centro genetico, importo di spesa sostenuto, ecc.).

In caso di esito positivo del sopralluogo effettuato e salvo comunicazione di non conformità delle dichiarazioni trasmessa dal Settore Responsabile del procedimento entro l'1 giugno l'Ente provvede a dare mandato ad A.R.T.E.A di liquidare il contributo attraverso lo specifico modulo istruttorio del Sistema Informativo A.R.T.E.A.

8. Responsabile del procedimento

Il Settore Programmazione Agricola-Forestale, Zootecnia, Sistemi Informativi, Promozione e Comunicazione in Agricoltura è responsabile della liquidazione delle risorse ad

A.R.T.E.A, dell'istruttoria riguardante l'ammissibilità delle domande secondo le dichiarazioni presentate nella domanda stessa e della approvazione della graduatoria unica a livello regionale. Le competenze tecnico amministrative, il collaudo dei capi acquistati e il mandato di liquidazione ai beneficiari ad A.R.T.E.A sono di pertinenza delle Province e delle Unioni di Comuni [ai sensi degli artt. 14 e 15 della L.R. 26 giugno 2008, n. 37] per il territorio di riferimento di ogni singolo ente.